



# COMUNE DI BUDONI

Provincia di Sassari

## Ordinanza N. 12 del 01/04/2026

PROPOSTA N.ro 21 del Settore ORGANI DI GOVERNO Ufficio: UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Deroga oraria per il superamento dei limiti delle emissioni sonore notturne durante lo svolgimento di eventi di intrattenimento in occasione delle festività pasquali.

### IL SINDACO

**PREMESSO** che, in occasione delle festività pasquali, è consuetudine che i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possano svolgere serate di intrattenimenti musicali protratte fino alle prime ore del giorno successivo;

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 19 del 27 luglio 2021 *“Prescrizioni in materia di somministrazione alimenti e bevande – regolamentazione delle attività musicali all’interno e all’esterno dei pubblici esercizi”*, con cui si dispone che, per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Ristoranti/Bar/Caffetterie etc.) e per le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, l’orario entro cui svolgere attività complementari di diffusione della musica dal vivo e/o con dispositivi di impianti costituiti da moduli a sé stanti sia fissi che mobili, non può protrarsi oltre le ore 02:00, nel periodo compreso tra il 16 giugno e il 30 settembre e oltre le ore 01:00 nel restante periodo dell’anno, sia all’interno che all’esterno dei locali;

**RAVVISATA** la necessità di garantire una buona riuscita delle serate di intrattenimenti musicali della vigilia Pasquale (sabato 4 - domenica 5 aprile) e di Pasqua (domenica 5 aprile - lunedì 6 aprile), a favore dei pubblici esercizi sopra individuati;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla deroga di quanto richiamato, posticipando l’orario di interruzione delle emissioni sonore da attività musicali dalle ore 01:00 alle ore 02:30, limitatamente ai giorni indicati;

**CONSIDERATO** che il carattere eccezionale degli eventi possa giustificare il ricorso all’adozione del presente provvedimento, in deroga al limite di orario previsto dall’ordinanza sindacale n. 19 del 27 luglio 2021;

**VISTO** l’art.50 c.7 e art. 54 del TUEL n.267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge n. 241/1990;

**VISTO** l’art. 9 del T.U.L.P.S. ove si dispone che l’autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse;

**VISTA** la legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995 e ss. mm. ii., in particolare l’art. 6 e l’art. 10, comma terzo;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991, come modificato dal D.P.C.M. 14.11.1997, avente per oggetto *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.04.1999, n° 215 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, e nei pubblici esercizi”*, e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14 11.2008 “*Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale*”;

**RICHIAMATA** la L.R. 18 maggio 2006, n. 5 recante “*Disciplina generale delle attività commerciali*” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge n° 689/1981 e ss.mm.ii.;

**VISTO** IL D.P.R. N° 227/2011;

**VISTA** la Legge n° 214/2011;

### **ORDINA**

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, è concessa la facoltà di effettuare emissioni sonore in deroga ai limiti orari previsti dall’ordinanza sindacale n. 19 del 27 luglio 2021, esclusivamente nelle seguenti serate:
  - sabato 4 aprile, fino alle ore 02:30 di domenica 5 aprile 2026;
  - domenica 5 aprile, fino alle ore 02:30 di lunedì 6 aprile 2026;
2. La presente deroga è valida esclusivamente per i giorni e le ore sopra indicate. Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza ed esecuzione della presente.

### **SANZIONI**

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile supera i valori limite di emissione e di immissione sonora (assoluti o differenziali) previsti dalle normative statali e regionali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/1995.

Per le altre violazioni, a seconda della fattispecie violata, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 35 della Legge Regionale 18.5.2006, n°5, e dalla Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 3, fatta salva la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti.

In caso di due o più violazioni nel corso dello stesso anno solare (1° gennaio/31 dicembre), il Sindaco può disporre la limitazione o l’inibizione dell’attività di diffusione di musica.

Si applicano i principi e le procedure della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

### **DISPONE**

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Budoni ed alla stessa verrà garantita la più ampia pubblicità.

Copia della presente ordinanza è trasmessa, per posta elettronica certificata, per quanto di competenza a:

- Prefettura di Nuoro
- Comando Legione dei Carabinieri Sardegna – di Budoni;
- Comando Legione dei Carabinieri Sardegna – di Siniscola;
- Commissariato Polizia di Stato – di Siniscola;

## **INFORMA**

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ed entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n° 1199/1971.

Budoni, 01/04/2026

Il Sindaco

Il Signor ADDIS ANTONIO